

La Consulenza tecnica nel contenzioso in materia di appalti di lavori pubblici

**L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI
PUBBLICI**

Palermo, 12/11/2019

ing. Pietro Barresi

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- L'arbitrato costituisce una forma di giustizia alternativa, che ha il vantaggio di rendere più celere la definizione di un contenzioso e di contenerne i costi. Esso è attualmente normato dall'art. 209 del D. Leg. 18/04/2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici. Questa procedura può interessare da vicino la nostra professione, perché è un'attività che rientra fra le nostre competenze, anche nei diversi ruoli di presidente, di arbitro, di CTU e di CTP. La normativa precedente non presenta molte difformità, fra cui la nomina del terzo arbitro che spettava ai due arbitri e, in caso di mancato accordo, al Presidente del Tribunale. Variazioni sono state apportate anche sui compensi per il Collegio arbitrale.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- Per potere ricorrere all'arbitrato, nei contratti deve essere inserita la così detta "clausola compromissoria" con la quale è previsto che, in caso di contenzioso, si ricorra appunto a detta procedura.
- In tale ipotesi, ciascuna delle parti (nel nostro caso, una pubblica amministrazione e un'impresa) nomina un proprio arbitro che, generalmente, è una figura legale o tecnica di comprovata esperienza.
- Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di presidente del collegio arbitrale, verrà nominato dalla Camera arbitrale, della quale si dirà successivamente, che sceglierà fra gli iscritti in un apposito albo.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- Se una delle parti è una pubblica amministrazione, l'arbitro verrà scelto, generalmente, fra i dirigenti della stessa; se non è così verrà nominato dalla Camera arbitrale, sempre fra gli iscritti all'apposito albo.
- Il comma 6 dello stesso art. 210 prevede le motivazioni per le quali una persona non può svolgere le funzioni di arbitro.
- La domanda di arbitrato deve essere trasmessa alla Camera arbitrale così come le designazioni di parte.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- Il Presidente può nominare un segretario che si occuperà della verbalizzazione delle sedute e curerà le diverse procedure burocratiche proprie dell'attività del Collegio arbitrale.
- Le parti determinano la sede del Collegio arbitrale; se non vi è alcuna indicazione di tale sede, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
- Il Lodo si intende pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Successivamente esso deve essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale per la sua esecuzione.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta dinnanzi alla Corte di appello nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- La liquidazione del compenso e delle spese arbitrali e per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo.
- Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
- La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi del DPR 30/05/2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- Dopo avere effettuato un rapido *escursus* su quanto previsto dai diversi commi dell'art. 209 del D. Leg. 18/04/2016, n. 50, vorrei rapidamente esporre le modalità di svolgimento delle attività del collegio arbitrale che, come già detto, devono conformarsi ai dettami del codice di procedura civile.
- Ritengo opportuno precisare che l'arbitro, pur essendo nominato da una parte, deve si salvaguardare gli interessi della stessa, ma non deve considerarsi come se fosse il legale della parte o il CTP. Deve quindi assumere un ruolo imparziale, che possa condurre a un lodo che sia quanto meno difficilmente suscettibile di impugnazione. Il ruolo deve essere quindi più simile a quello di un giudice che a quello di difensore di una delle parti.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- Tornando allo svolgimento pratico dell'arbitrato, innanzi tutto il presidente convoca i due arbitri al fine di costituire il Collegio arbitrale.
- Ogni riunione del collegio arbitrale deve essere verbalizzata e deve prevedere la data della riunione successiva. La procedura arbitrale non deve mai essere rinviata senza data già fissata.
- Il Collegio effettua un rinvio per esaminare la documentazione prodotta, le eventuali richieste di CTU e decide se ammettere del tutto o parzialmente o respingere le richieste. La nomina del CTU può essere anche effettuata a prescindere dalle richieste delle parti, qualora gli arbitri ne ravvedano la necessità.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- All'udienza di giuramento del CTU partecipano le parti, che possono nominare i loro CTP o che possono comunque farlo fino all'inizio delle operazioni di perizia.
- Al CTU viene assegnato un termine entro il quale inviare alle parti la relazione ed effettuare il deposito della stessa, completa di osservazioni delle parti e risposte a queste ultime.
- Ricevuta la CTU e le note conclusionali delle parti, il Collegio, a meno che non ritenga necessario il richiamo del CTU, si riunisce per emettere il Lodo arbitrale.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- Il Collegio arbitrale deve emettere il Lodo entro il termine di 120 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta. Il lodo può essere emesso all'unanimità o a maggioranza; in tal caso l'arbitro dissenziente può fare inserire nel lodo le motivazioni della propria opinione contraria.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- Per quel che riguarda i compensi per le attività di arbitrato, dobbiamo distinguere i diversi ruoli che l'ingegnere può assumere.
- Nel caso di nomina a CTU le tariffe da applicare, come già detto, sono quelle giudiziarie regolate dal DPR n. 115 del 30/05/02 e DM Ministero della Giustizia del 30/05/02

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- La Camera arbitrale, su proposta del Collegio, determina il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture. Il compenso per il Collegio arbitrale, comprensivo eventualmente di quello per il segretario, non può comunque superare l'importo di € 100.000,00, da rivalutarsi ogni tre anni.
- Il compenso spettante al collegio arbitrale è ripartito tra i componenti e il segretario del collegio secondo i seguenti criteri. Al presidente spetta un compenso pari a quello degli altri due componenti maggiorato di un importo non superiore al 20% del suddetto compenso; al segretario spetta un compenso non superiore al 5% del compenso complessivo.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, può incrementare fino al doppio i compensi massimi.
- Nella tabella che segue sono riportati gli importi spettanti al Collegio arbitrale in funzione del valore della controversia.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

VALORE CONTROVERSIA	MNIMO	MASSIMO
fino a € 500.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 20.000,00	€ 35.000,00
da € 2.500.001,00 a € 10.000.000,00	€ 35.000,00	€ 60.000,00
da € 10.000.001,00 a € 30.0000.000,00	€ 60.000,00	€ 75.000,00
da € 30.000.001,00	€ 75.000,00	€ 100.000,00

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- L'art. 210 del D. Leg. 18/04/2016, n. 50 istituisce, presso l'ANAC la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- Essa cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- Possono essere iscritti all'albo degli arbitri, fra gli altri, tecnici in possesso di laurea in ingegneria e architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi.
- Per iscriversi all'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti occorre presentare domanda corredata da curriculum e da documentazione comprovante i requisiti.
- L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità triennale. Durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, gli iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

L'ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

GRAZIE TANTE PER L'ATTENZIONE

- Nel caso di attività eseguite dal CTU, oltre l'esame degli atti causa già compresa nell'onorario a percentuale, si potrebbero aggiungere altre richieste di compensi nell'istanza di liquidazione dell'onorario:
 - Per l'eventuale accertamento della consistenza di alcune lavorazioni e redigere grafici, si potrebbe applicare l'articolo 12 comma 2 della tabella allegata al Decreto Ministeriale del 30 maggio 2002;
 - Per l'eventuale acquisizione di documentazione tecnico – amministrativa presso pubblici uffici, si potrebbe applicare l'articolo 12 comma 1 medio.